



Giunta Regionale della Campania

**DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI
U.O.S. 203.02.02**

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI
PROPRIETÀ REGIONALE**

CPV: 50100000-6 Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Sommario

Articolo 1 - Premesse	3
Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto	3
Articolo 3 – Durata dell'Accordo Quadro	4
Articolo 4 – Importo dell'Appalto	5
Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio	6
Articolo 6 – Modalità operative di gestione del servizio	7
Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto e Subappalto	8
Articolo 8 – Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore	8
Articolo 9 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	8
Articolo 10 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	9
Articolo 11 – Salvaguardia dei livelli occupazionali – Clausola sociale	9
Articolo 12 – Norme sulla sicurezza, clausola di manleva e polizza RCT	9
Articolo 13 – Referente dell'Appaltatore	10
Articolo 14 – Penali	10
Articolo 15 – Valutazione di impatto criminale – protocollo di legalità	11
Articolo 16 – Revisione prezzi	12
Articolo 17 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi	13
Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Articolo 19 – Recesso	13
Articolo 20 – Risoluzione del contratto	13
Articolo 21 – Garanzia definitiva	15
Articolo 22 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione	16
Articolo 23 – Trattamento dei dati	16
Articolo 24 – Obblighi di riservatezza	17
Articolo 25 – Disposizioni finali e Foro competente	17

Articolo 1 - Premesse

1. Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina gli aspetti tecnici e gestionali relativi al servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà della Giunta Regionale della Campania, mediante la stipula di Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 D.lgs. n. 36/2023.
2. Il metodo di scelta del contraente è quello della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Articolo 2 - Oggetto dell'Appalto

1. I veicoli e le attrezzature oggetto del presente appalto sono quelli riportati nelle allegate tabelle che formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
2. Nel periodo previsto dal presente appalto il parco auto potrà essere eventualmente modificato, ampliato o ridotto in relazione alle esigenze dell'Amministrazione regionale ed allo stato d'uso dei veicoli, senza che possa derivarne pretesa alcuna da parte dell'Appaltatore.
3. Il servizio comprende:
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle auto di servizio per esigenze istituzionali;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di pompaggio antincendio veicolari dispositivi connessi degli automezzi speciali, impiegati nei servizi di prevenzione e spegnimento degli incendi;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature speciali della Protezione Civile regionale impiegati nel servizio di prevenzione e gestione delle emergenze territoriali;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e delle attrezzature speciali degli Uffici regionali impiegati nei distretti agricoli, agro-energetici e agro-industriali (trattori, trattrici, macchine movimento terra, attrezzature, dispositivi per l'agricoltura, vivai, zootecnia, silvicoltura, allevamento);
 - la fornitura degli oli, materiali di consumo e di tutti i ricambi originali nazionali ed esteri e di pneumatici per ogni tipo di veicolo.
4. Per manutenzione ordinaria s'intende:
 - il complesso delle operazioni necessarie all'effettuazione di registrazioni e controlli periodici;
 - le sostituzioni di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenza tale da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento;
 - la riparazione e sostituzione di pneumatici usurati, il cambio treni gomme invernali/estive con rotazione del treno gomme, comprese eventuali operazioni di controllo pressione degli pneumatici e contestuale equilibratura. In occasione delle rotazioni dei treni gomme invernali/estive deve essere controllata l'usura del treno gomme smontato e segnalata la necessità della sua sostituzione. Gli pneumatici smontati devono essere etichettati con l'indicazione della targa del mezzo cui appartengono, dell'asse e del lato su cui erano montati;
 - la riparazione di componenti elettrici ed elettronici veicolari e la manutenzione degli impianti di climatizzazione;
 - la preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia indicati nell'allegato I al Decreto Ministero dei Trasporti 19 maggio 2017;
 - la gestione delle procedure tecniche ed amministrative, compreso il pagamento delle imposte, relative alle revisioni periodiche dei veicoli (Art. 80 "Nuovo Codice della Strada", D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.), presso officina autorizzata MCTC, ovvero presso la sede dello stesso Appaltatore aggiudicatario, se autorizzato.
 - la gestione delle procedure tecniche ed amministrative relative alle pratiche di rottamazione

- dei veicoli;
- il lavaggio e la sanificazione di tutti i tipi di autoveicoli e loro parti, presso una stazione di lavaggio situata entro il raggio di 5Km dalla sede dell'Autoparco Regionale, in Napoli, via P. Metastasio 25/29;
 - lo smaltimento di pezzi sostituiti, oli esausti, pneumatici, ecc. secondo la normativa in materia;
 - gli interventi di riparazione *in loco* per i veicoli in panne, mediante officina mobile;
 - il controllo emissioni gas di scarico e la gestione delle procedure tecniche ed amministrative relative all'acquisizione delle certificazioni relative ai gas di scarico.
5. Per manutenzione straordinaria s'intende:
 - la sostituzione di parti meccaniche ed elettriche usurate anormalmente, difettose o guaste e che non rientrano nella casistica prevista dalla manutenzione ordinaria;
 - la riparazione di carrozzeria, comprensiva di riverniciatura, sostituzione componenti carrozzeria e/o ripristino geometrie;
 - il recupero e traino in officina degli autoveicoli non marcianti;
 6. Per la fornitura dei materiali di ricambio, si precisa che:
 - i materiali di ricambio saranno liquidati con riferimento all'elenco analitico dei ricambi necessari, allegato al preventivo di spesa ed accettato dalla Stazione Appaltante;
 - all'offerta dovranno essere allegati i listini dei ricambi, dei liquidi idraulici, dei liquidi lubrificanti, etc., sui quali sarà applicata la percentuale di ribasso offerta per tutta la durata del contratto, salva l'applicazione dell'art. 16;
 7. In caso di comprovata irreperibilità di parti di ricambio originali, la ditta contraente è tenuta a darne comunicazione, indicando i prezzi dei ricambi utilizzabili, che in nessun caso potranno essere superiori ai prezzi contrattuali, derivanti dal ribasso sui listini allegati in fase di gara.
 8. Tutte le prestazioni sopra riportate dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
 9. Gli interventi consistono nell'accertamento della presenza di guasti, malfunzionamenti, rotture o usura, nell'individuazione della causa e nel ripristino della funzionalità del veicolo.
 10. Le prestazioni sugli autoveicoli, automezzi e attrezzature che non possono essere realizzate all'interno delle strutture dell'Appaltatore, saranno effettuate a cura dello stesso tramite l'ausilio di strutture specializzate esterne. Per tali prestazioni, preventivamente autorizzate, l'Appaltatore presenterà regolare fattura, il cui pagamento verrà liquidato con le modalità previste all'art. 7 del presente capitolato.
 11. Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria conseguente ad un sinistro, per il quale nella valutazione del danno ci sia il coinvolgimento di una compagnia assicuratrice, la prestazione stessa potrà essere considerata extra contrattuale, per cui l'Ente non è vincolato in via esclusiva con l'Appaltatore e potrà liberamente rivolgersi ad un'altra officina/carrozzeria.
 11. La Stazione Appaltante si riserva, per motivate ragioni di interesse pubblico e per specifiche esigenze, di affidare il servizio di cui ai commi precedenti ad altri operatori economici, senza ricorrere all'Accordo Quadro e senza che l'Appaltatore dell'Accordo possa vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.
 12. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso.

Articolo 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro avrà una durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.
2. Il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Le prestazioni saranno erogate a seguito della definizione di appalti specifici, con le modalità di cui al successivo art. 5.

Articolo 4 – Importo dell'Appalto

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4, D. Lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in **€ 2.081.967,21** (esclusa I.V.A), da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione della Regione. Il valore è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.lgs. 36/2023 da esso derivante.
2. La manodopera da impiegare varia, a seconda dell'intervento affidato, dall'operaio metalmeccanico all'artigiano specializzato in lavori di autoriparazione della carrozzeria.
3. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice il costo complessivo della manodopera, incorporato dall'importo assoggettato al ribasso, è pari a **€ 624.590,16** (esclusa I.V.A) ed è stato determinato sulla base dei seguenti costi medi orari:
 - a. € 24,48 per i lavori di meccanica, come da tabella ministeriale allegata al decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 73 del 22.11.2024 (personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica privata della installazione di impianti), intendendosi per costo medio orario la media tra i costi medi orari previsti dalla suddetta tabella per i diversi livelli professionali;
 - b. € 50,00 per manodopera specializzata e lavori di autoriparazione della carrozzeria, calcolato sulla base delle tariffe medie praticate dalle imprese del settore e depositate presso le principali Camere di Commercio.
4. Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D. Lgs. 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
5. Nella stima delle incidenze delle prestazioni del servizio, la stazione appaltante ha stimato un utile d'impresa pari al 10% e le spese generali nella misura del 15%.
6. Ai sensi del D. L. n. 69 del 21/06/2013 convertito dalla Legge n. 98 del 09/08/2013, non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 relativa alla redazione del DUVRI e, pertanto, non si evidenziano costi per la sicurezza.
7. Resta inteso che:
 - L'ammontare definitivo dell'appalto verrà determinato dal computo delle prestazioni effettivamente richieste ed eseguite;
 - I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari indicati nella offerta economica presentata per ciascuna tipologia di prodotto, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D.lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi;
8. Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto è frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione contraente, che non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.
9. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino alla concorrenza del *plafond* contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.
10. I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime, risultanti dai ribassi percentuali offerti sulla manodopera e le lavorazioni, secondo la seguente tabella:

Fattore ponderale	SERVIZIO		BASE DI GARA	€ 2.081.967,21
30	manodopera	manodopera ordinaria	€ 24,48/h	€ 624.590,16
		manodopera specializzata	€ 50/h	
70	prestazioni	ricambi	Listini ufficiali	€ 1.457.377,05
		soccorso, recupero e traino in officina degli automezzi	Listino ACI per non soci	
		lavaggio veicoli	25 €	
		lavaggio mezzi pesanti	40 €	

Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio

1. L'Amministrazione contraente invierà all'Appaltatore un ordine di servizio con le lavorazioni richieste e le eventuali ulteriori prescrizioni organizzative del caso.
2. Entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta prende in carico il veicolo e provvede a quantificare la spesa nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di aggiudicazione; entro il termine di due giorni lavorativi successivi, redige un dettagliato preventivo di spesa da inviare al seguente indirizzo: autoparco@regione.campania.it.
3. Il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.
4. Le lavorazioni da preventivare sono quelle previste dalla casa costruttrice necessarie a garantire la funzionalità del mezzo come desumibili dal libretto di uso e manutenzione e dal libretto dei service di ciascun veicolo. Il preventivo deve, pertanto, riportare in modo chiaro la descrizione dell'intervento necessario, con l'indicazione dei pezzi di ricambio e relativi prezzi applicando la scontistica prevista in sede di gara, i tempi della lavorazione, il prezzo finale.
5. Eventuali lavorazioni opportune e non strettamente necessarie devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione contraente.
6. Al momento della preparazione meccanica dei veicoli per l'invio a revisione periodica ed in ogni altro caso in cui la spia motore (check engine), quella dell'ABS, dell'airbag o delle emissioni rilevassero un malfunzionamento restituendo uno o più codici errore, l'Appaltatore segnalerà al DEC la necessità di eseguire la diagnosi elettronica, quotandola secondo i valori di mercato; il servizio sarà autorizzato dalla SA ai sensi dell'art. 22, commi 2 e 3.
7. A seguito dell'approvazione del preventivo di spesa, a far data dalla sottoscrizione di Contratto attuativo, conforme al modello predisposto dalla Stazione appaltante e trasmesso via PEC oppure mediante software gestionale, l'Appaltatore provvede ad eseguire i lavori.
8. L'Appaltatore si impegna ad attivarsi immediatamente e, comunque, non oltre i due giorni successivi, per adempiere agli obblighi di capitolato ed a fornire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.
9. Effettuato l'intervento, provvede alla restituzione del veicolo entro il giorno lavorativo successivo.
10. Qualora nel corso dell'intervento emerga la necessità di eseguire lavori non autorizzati, diversi o ulteriori, l'Appaltatore dovrà compilare un preventivo suppletivo da sottoporre al responsabile tecnico regionale al fine di ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ulteriore lavoro. Nulla è corrisposto per l'esecuzione di lavori o sostituzione di pezzi non preventivamente autorizzati.
11. Qualora l'Amministrazione contraente non approvi il preventivo di spesa entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dello stesso, esso perde la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell'Amministrazione contraente all'acquisizione delle prestazioni oggetto del preventivo.

12. Il mancato rispetto dei tempi di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 14.
13. È compito del DEC formulare eventuali osservazioni e contestazioni in merito alla difformità od irregolarità del servizio, che dovranno essere comunicate al Referente designato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 13, entro e non oltre dieci giorni solari successivi alla consegna.
14. Quando, in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), D.Lgs 36/2023, è fatta salva la facoltà dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.
15. Quando, in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo, non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell'Appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Articolo 6 – Modalità operative di gestione del servizio

1. Per gli interventi da eseguire presso l'autofficina, l'Appaltatore dovrà garantire l'operatività della stessa nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
2. La manutenzione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dai Tempi ufficiali delle case costruttrici vigenti.
3. Tutte le operazioni relative all'intero processo di lavorazione devono essere gestite mediante apposito software fornito dall'Appaltatore, che dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione, alla configurazione e alla manutenzione, unitamente al manuale d'uso in lingua italiana.
4. Il software dovrà consentire alla stazione appaltante di effettuare il controllo e le azioni autorizzative dei vari step di processo e di ottenere report riepilogativi sugli interventi effettuati.
5. L'Appaltatore dovrà redigere una scheda di manutenzione relativa ad ogni veicolo, che dovrà contenere:
 - a. la descrizione dell'automezzo (tipo, marca, modello, cilindrata, anno);
 - b. i chilometri percorsi al momento della presa in carico e ad ogni singolo intervento;
 - c. gli interventi effettuati, specificando, per ognuno di essi, la data dell'autorizzazione, la data e la descrizione e il costo dell'intervento eseguito, le ore di manodopera;
 - d. il programma di manutenzione degli interventi a scadenza programmata.
6. Le schede dovranno essere rese disponibili mediante apposita sezione all'interno del software di gestione.
7. La durata delle lavorazioni dovrà rispettare rigorosamente i tempi delle case costruttrici, salva l'ipotesi di documentata impossibilità, dovuta ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. L'Appaltatore, alla stipulazione dell'Accordo Quadro, dovrà mettere a disposizione della SA, a propria cura e spese, i vigenti tempi ufficiali delle case costruttrici. In caso di aggiornamento dei tempi sarà onere dell'Appaltatore, a propria cura e spese, trasmetterli tempestivamente.
7. Gli interventi di recupero e traino in officina degli autoveicoli cui all'art. 11 del presente Capitolato dovranno essere garantiti tutti i giorni (feriali e festivi) 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, applicando le tariffe migliorative offerte in sede di gara sulle tariffe ACI per i non soci. La richiesta, al di fuori dei giorni e degli orari di cui al precedente comma 1, dovrà essere attivata a mezzo di chiamata telefonica alla centrale operativa indicata dall'Appaltatore.
8. Per gli interventi di riparazione *in loco*, l'Appaltatore provvede a raggiungere il luogo in cui si trova l'automezzo o attrezzatura, entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta da parte dell'Amministrazione e ad eseguire il preventivo di spesa. Qualora non sia possibile effettuare la manutenzione in loco, il veicolo, l'automezzo o attrezzatura deve essere ritirato dall'Appaltatore,

che provvede ad effettuarne la manutenzione sempre entro i medesimi termini e modalità.

9. Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 14.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
2. È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.
3. Al fine di limitare l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali e preservare un miglior grado di sicurezza a tutela dei lavoratori, oltre che per scongiurare il decadimento qualitativo, la prestazione del servizio in appalto può essere subappaltata ma non può, a sua volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.
4. Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
5. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
8. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nel caso in cui si verifichi la cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto non espressamente e previamente autorizzato sulla base di quanto disposto dall'art.119 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 8 – Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore

1. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con le Amministrazioni contraenti. L'Appaltatore, pertanto, deve adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.
2. L'Appaltatore, infine, è obbligato a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'Amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della Regione di risolvere in tale ipotesi l'Accordo Quadro.

Articolo 9 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di manodopera e contratti collettivi di lavoro.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Articolo 10 – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. L'Appaltatore in ottemperanza alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà provvedere affinché tutto il personale che eseguirà i servizi di cui al presente appalto, abbia ricevuto una adeguata formazione e informazione sui rischi specifici propri della loro attività e mansione nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente.
2. L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi (ad es. elmetti, guanti, occhiali di sicurezza, scarpe, ecc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente capitolato.

Articolo 11 – Salvaguardia dei livelli occupazionali – Clausola sociale

1. Nel rispetto dell'art. 57 del D. Lgs 36/2023 e dei principi dell'Unione europea, l'Appaltatore si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato.
2. Nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 36/2023, l'Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
3. Se l'Appaltatore ha indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, deve comunque garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante e prima di procedere all'aggiudicazione deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Articolo 12 – Norme sulla sicurezza, clausola di manleva e polizza RCT

1. L'Appaltatore è tenuto a garantire che nell'esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte ad evitare danni a persone e a beni pubblici e privati, rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
2. L'Appaltatore rimane, inoltre, obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro che è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati.
3. L'Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze nelle prestazioni relative al presente Accordo Quadro, anche se eseguite da parte di terzi.
4. È, pertanto, obbligo dell'Appaltatore tenere manlevata l'Amministrazione da qualsiasi pretesa di terzi e di assumere in proprio qualsiasi responsabilità, di qualsivoglia natura e causa, con ogni

connesso risarcimento di danni.

5. A tale scopo, l'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità civile verso terzi per fatti propri e dei propri dipendenti derivanti dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo di importo non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione di euro).
6. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.
7. Il personale impiegato nell'appalto non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti dell'Ente Regione.

Articolo 13 – Referente dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione contraente, entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il nominativo ed i recapiti (telefono e posta elettronica) di una o più persone fisiche reperibili dalle ore 8:00 alle ore 17:00, festivi esclusi, nel ruolo di referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
2. Tale figura deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del servizio.
3. In caso di temporanea assenza del personale designato ed al fine di scongiurare eventuali disservizi, l'Appaltatore dovrà comunicare – possibilmente in via preventiva e, comunque, con la massima urgenza – il nominativo ed i recapiti di una persona delegata a sostituirlo.

Articolo 14 – Penali

1. In caso di ritardi rispetto ai termini perentori indicati ai precedenti articoli 5 e 6 del Capitolato, l'Amministrazione contraente applicherà una penale giornaliera nella misura dell'1,5 per mille dell'importo del contratto attuativo.
2. Sono fatte salve le sole cause di forza maggiore comunque non imputabili all'Appaltatore, che dovranno essere tempestivamente comunicate e provate per iscritto all'Amministrazione contraente, cui dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento dell'effettiva impossibilità di rispettare i tempi stabiliti.
3. L'Amministrazione contraente si riserva di applicare altre penalità in misura variabile tra 0,5 per mille e l'1,5 per mille del contratto attuativo in tutti i casi oggettivamente riscontrati di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato o di inadempimenti contrattuali.
4. Nel caso in cui fosse accertata la reiterazione oltre le due volte consecutive o il perdurare dell'inadempimento, la Stazione appaltante applicherà una penale nella misura massima dell'1,5 per mille per ogni ulteriore mancanza successiva, salva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 20 e con le modalità di cui al comma successivo.
5. L'Amministrazione appaltante prima di procedere all'applicazione delle penali informerà tempestivamente l'Appaltatore, a mezzo PEC circa le inadempienze riscontrate ed i motivi che hanno determinato la contestazione. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.
6. Nel caso in cui sia raggiunto il limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro) o nel caso di inadempimenti perduranti o ripetuti, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine e, qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto richiesto entro il termine indicato, si potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo il risarcimento del danno ulteriore.
7. In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, il committente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

8. Nel rispetto di quanto disposto dalle norme sulla **Valutazione di impatto criminale - protocollo di legalità - tracciabilità dei flussi finanziari**:
 - a. qualora nei confronti dell'impresa siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico dell'impresa sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - b. qualora l'impresa contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
 - c. qualora l'impresa non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto-legge 136/2010, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo, comunque, il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite.
9. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute all'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse.
10. Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre eventuali garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
11. L'esecuzione delle attività stabilite nel presente capitolato deve essere svolta nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, delle leggi vigenti e delle buone regole dell'arte. La Regione, attraverso la D.G. per le Risorse Strumentali - U.O.S. 203.02.02 – Affari Generali, Utenze, Autoparco, provvede a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto ed inoltre, si riserva di verificare la qualità della prestazione offerta durante l'espletamento del servizio.

Articolo 15 – Valutazione di impatto criminale – protocollo di legalità

1. Ai sensi dell'art.19, comma 5, del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della L.R. n. 3 del 27.02.2007 – Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, la Stazione Appaltante, anche mediante gli uffici del Responsabile Unico di Progetto ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
2. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare alla S.A. ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni.
3. La Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura di gara, si conforma alle disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 01.08.2007 ed approvato con delibera di G.R. del 08.09.2007; pertanto, l'adesione al citato Protocollo, da parte delle imprese concorrenti, costituisce condizione di partecipazione alla presente procedura.
4. L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.
5. In applicazione del "protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla stipula del

contratto, acquisisce dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della Provincia di Napoli. Qualora, a seguito delle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale.

6. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
7. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto.
8. L'impresa esecutrice si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene, e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
 - La violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - L'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - L'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Articolo 16 – Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.
2. Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente Accordo Quadro è riconducibile al CPV 50100000-6 "Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse", cui corrisponde l'indice dei Prezzi al Consumo – ECOIPOP 0723 "riparazione e manutenzione mezzi di trasporto privato". In ogni caso, al momento dell'emissione del modulo d'ordine, qualora il prodotto ordinato non rientri tra quelli riportati nelle tabelle di cui all'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023, sarà individuato l'indice più appropriato applicabile in base alla categoria.
4. La Stazione appaltante, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.
5. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.
6. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato

dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

7. Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 17 – Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà mensilmente dietro presentazione della relativa fattura elettronica entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa sul Sistema d'interscambio (SDI).
2. Nel caso di applicazione di penali definitive le stesse dovranno essere portate in deduzione nella prima fattura utile.
3. Ai fini della fatturazione elettronica il Codice Identificativo Ufficio – IPA è il seguente: Y3KV9S
4. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante accredito sul c/c bancario o postale.

Articolo 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. L'inadempimento di tali obblighi, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della citata legge.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge. 136/2010 e ss.mm.ii., il pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
3. L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi

Articolo 19 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 comma 2° c.c., con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ed anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
2. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14.
3. Nel caso in cui sia l'Appaltatore a recedere dall'Accordo Quadro prima della scadenza prevista, la Stazione Appaltante - oltre all'escussione della cauzione definitiva - si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione dell'Appalto.

Articolo 20 – Risoluzione del contratto

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art.1456 c.c., i seguenti casi:

- l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 6 D.Lgs. 159/2011 e all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio;
 - inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, che ne avrebbero determinato l'esclusione dalla procedura di gara, oppure decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - raggiungimento, accertato dal R.U.P., del limite massimo globale previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo contrattuale);
 - verificarsi delle condizioni di cui all'art. 5, commi 14 e 15;
 - accertata violazione delle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 - violazione delle modalità cessione a terzi del contratto e/o ricorso al subappalto in violazione degli artt. 119 e 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023;
 - violazione degli obblighi di riservatezza ovvero del divieto di pubblicità;
 - lo stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'Appaltatore, ovvero l'avvio del procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
 3. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti contrattuali o ritenute rilevanti per la specificità del servizio, saranno contestati all'Appaltatore dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Appaltatore deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto.
 4. Il contratto è altresì risolto, in caso di perdita da parte della società Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lett. b), del Codice.
 5. L'Amministrazione, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione della società Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
 6. Nei casi sopra indicati l'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Regione di volersi avvalere della clausola risolutiva.
 7. L'Appaltatore dichiara e s'impegna fin da ora a non avanzare, in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, alcuna pretesa di liquidazione di somme a qualsivoglia titolo o ragione, in aggiunta a quanto già liquidato all'atto della risoluzione.

8. Nell'ipotesi di risoluzione espressa, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Appaltatore possa dar luogo.

Articolo 21 – Garanzia definitiva

1. L'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 2% dell'importo dell'Accordo Quadro. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.Lgs. 36/2023, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni è esclusa la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea a valere sul presente accordo quadro, in ragione dell'alta frequenza degli affidamenti e dell'esiguità dei relativi importi.
3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. A tal fine, all'Appaltatore in possesso di Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni UNI/PdR 125, sarà riconosciuta una riduzione del 5%.
1. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D.Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in *Italy* di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).
2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
3. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.
5. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.
6. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

7. Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato nel presente articolo trova applicazione quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

Articolo 22 – Modifiche del contratto in fase di esecuzione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, 9° co., del D.lgs 36/2023, per variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste in appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
2. In tale ipotesi, la stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Qualora l'Amministrazione, per esigenze sopravvenute e non previste, dovesse riscontrare la necessità di servizi nuovi, tali da non modificare nella sostanza l'oggetto dell'Accordo Quadro, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore una quotazione per il servizio e la quantità richiesta.
4. Qualora la richiesta di un nuovo servizio e la relativa quotazione siano ritenute corrette e congrue da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore procederà, su richiesta della stessa, a dare esecuzione al servizio senza necessità di modifiche al contratto.

Articolo 23 – Trattamento dei dati

1. Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'Appaltatore, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal G.D.P.R. n. 679/2016 e dal D.lgs. n. 101/2018. L'Amministrazione tratta i dati forniti dall'OEA, ai fini della stipula del contratto d'appalto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa alla Stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
 - a. FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi e sulle capacità tecnico- economiche del concorrente rispetto alla esecuzione del servizio ed alla aggiudicazione e, per quanto attiene alla normativa antimafia in assolvimento di precisi obblighi di legge; i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
 - b. DATI SENSIBILI: I dati forniti dai concorrenti e dall'Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili".
 - c. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - d. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI: I dati possono essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi saranno a disposizione degli interessati, membri di Commissioni aggiudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di

accesso a documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990.

- e. DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO: relativamente ai suddetti dati al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui al d. lgs. n. 196/2003; acquisite le suddette informazioni con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto il concorrente acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate in precedenza.
3. L'Appaltatore s'impegna ad utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 24 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore dovrà osservare e far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie e i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nell'esecuzione dell'appalto. In particolare, tutte le informazioni notizie e dati non potranno essere utilizzati per fini diversi dall'esecuzione dell'appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto ad informare il personale impiegato nell'appalto qualora, a qualunque titolo, dovesse entrare in contatto con documentazione della Regione Campania, che il contenuto di questa ha carattere di massima riservatezza investendo aspetti coperti dalla normativa per la tutela della privacy.
3. L'Appaltatore non potrà in alcun modo utilizzare per scopi pubblicitari o commerciali in genere il nome della Regione, salvo il caso di riferimento relativamente a gare pubbliche o per esplicita autorizzazione dell'Amministrazione.
4. Senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, non potrà essere comunicato o divulgato il contenuto dell'appalto, neppure a titolo di riferimento commerciale. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di partecipazione alle gare pubbliche, nel limite di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. È fatto divieto di utilizzare il logo della Regione Campania.
6. Il contenuto del presente articolo integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, non soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto d'appalto.

Articolo 25 – Disposizioni finali e Foro competente

1. L'Appaltatore è tenuto alla piena e incondizionata osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o locale.
2. L'Appaltatore è, altresì, tenuto al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle normative sopravvenute.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni del Bando e del Disciplinare di gara, del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.
5. Per eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato, il foro competente in via esclusiva è quello ove ha sede l'Amministrazione contraente, esclusa espressamente la competenza arbitrale.